



Dr. Alessandro Onelli

Supervisor & Trainer Counselor iscritto ad AssoCounseling (REG-A1909-2016)

PCM® Certified Trainer & Coach

Docente a contratto al Master in Corporate Counseling dell'ECampus Università Telematica

Membro dell'International Association for Counselling (IAC)

Membro del Comitato Scientifico di AssoCounseling



Carta dei Valori

Codice Etico e Deontologico



Dr. Alessandro Onelli

Supervisor & Trainer Counselor iscritto ad AssoCounseling (REG-A1909-2016)

PCM® Certified Trainer & Coach

Docente a contratto al Master in Corporate Counseling dell'ECampus Università Telematica

Membro dell'International Association for Counseling (IAC)

Membro del Comitato Scientifico di AssoCounseling

PREMESSA


Tutti i professionisti ed aziende che, a vario titolo, collaborano con Alessandro Onelli sono chiamati a adottare il presente codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione.

Il codice deontologico costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i collaboratori di Alessandro Onelli si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto.

La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per operare nel sistema Alessandro Onelli.

Il mio "Golden Circle"

Tutta la consulenza, la formazione ed i servizi che offro si ispirano al modello del **Golden Circle**. Un modello che, partendo dal concetto di aurea, mi consente di spiegare "*perché faccio quello che faccio*".



WHY: PERCHE' LO FACCI

La **natura** ci ha dotato di una struttura cerebrale caratterizzata da **neuroni**, le cellule che compongono il nostro tessuto cerebrale e da **sinapsi**, le strutture che connettono tra loro i neuroni.



Ogni stimolo che riceviamo dell'ambiente si trasforma in un segnale elettrico che, alla velocità di 400 chilometri all'ora, percorre i rami di un'intricatissima foresta passando da un neurone all'altro attraverso le sinapsi. Singolarmente, i neuroni non sono in grado di espletare alcuna funzione cognitiva, nemmeno la più elementare: la loro straordinaria forza sta nell'interazione! Ogni qualvolta impariamo, proviamo, facciamo o viviamo qualcosa la rete neuronale modifica la propria struttura consolidando o indebolendo le interconnessioni sinaptiche così da determinare quella che è tecnicamente chiamata neuroplasticità, ovvero la capacità del nostro cervello di adattarsi alle situazioni ed agli eventi, sopravvivere ad essi ed evolvere.

In forza di ciò, tutte le mie attività si basano su due convinzioni principali:

1. Io credo fermamente che ogni singolo individuo, indipendentemente dai suoi "titoli", è un leader nella e della propria vita e ha in sé tutta la forza necessaria per creare, trasformare, modificare e realizzare qualcosa di sensazionale e tangibile nella propria esistenza così da trasformandola in vera e propria Opera d'Arte e non morire nella mediocrità.
2. Io credo che, in una qualsiasi Organizzazione, la massima espressione di questa forza si realizzi quando tutti, indipendentemente dal proprio ruolo o dalla posizione che ricoprono, decidono di dare il meglio di ciò che possono dare e, collaborando in modo sinergico tra loro, articolano la loro azione in modo da diventare una sola mente, un solo corpo ed una sola anima.

HOW: COME LO FACCIO

Tutte le mie attività sono strutturate per operare con la stessa logica con cui funziona la nostra mente:

- Di fronte a contingenze, difficoltà o crisi, lavoro con il cliente in modo da spingerlo ad introdurre nuove abitudini così da avviare un processo di trasformazione che disattivi vecchi schemi sinaptici per crearne di nuovi; più funzionali alle situazioni che la Vita richiede di vivere: favorire nel "sistema" (azienda, famiglia, singolo, ...) la presa di consapevolezza di quei comportamenti o di quelle convinzioni e credenze che sono involontariamente causa dell'insuccesso o del malessere e avviare un processo di rinnovamento pensato per trasformare la difficoltà, o l'ostacolo, in una opportunità di sviluppo, crescita e benessere.



-
- ▶ Di fronte alla sfida di elaborare nuove soluzioni che siano stabili, utili e durature utilizzo lo stesso principio cooperativo che si realizza nel nostro cervello: spingo le persone ad esprimere il meglio della propria competenza e della propria specializzazione indipendentemente dal loro ruolo e del loro livello all'interno del sistema e li porto a lavorare in modo sinergico insieme in modo da realizzare un'unità che lavora come una sola mente, un solo corpo ed una sola anima.

Faccio tutto questo seguendo un processo ben definito che mi consente di volta in volta di assicurare:

- ▶ Servizi e prodotti conformi alle aspettative dei nostri clienti, ai requisiti delle leggi e ai regolamenti applicabili ai servizi e prodotti stessi.
- ▶ Un costante monitoraggio della soddisfazione dei miei clienti e, nel caso l'operatività lo richieda, nel continuo miglioramento delle procedure che i servizi ed i prodotti stessi prevedono.

Alla base della mia filosofia operativa c'è quindi la convinzione che i risultati si raggiungano solo attraverso una rigorosa gestione progettuale delle attività; una gestione scandita da fasi e milestone di progetto. Un processo nel quale lo stesso, non sia solo lo strumento per raggiungere i risultati ma parte integrante del risultato stesso della soluzione che elaboro insieme al cliente.

Il modello che utilizzo, l'ho chiamato, **Consulting Milestone Driven Model** e mi permette, con il dovuto approccio alla definizione dei requisiti, pianificazione delle attività e gestione dei rischi, di condurre il progetto al successo.


Il framework guida me ed i miei eventuali collaboratori alla meta finale attraverso un percorso scandito da fasi caratterizzate da milestone ben definite nelle quali sono previsti rilasci sottoposti alla verifica e al controllo di qualità da parte del Cliente.

Gli elementi principali del modello sono in particolare:

- ▶ Il **Team Model**. Un modello costituito da piccoli team orientati a task specifici che non prevede una struttura gerarchica a piramide ma una distribuzione di compiti a membri del team che, in funzione delle loro competenze, hanno ruoli paritetici ben definiti, con *task* e una *ownership* chiara e che condividono vision, obiettivi e pianificazione delle attività.



- **Il Process Model.** Un modello *milestone driven* caratterizzato da rilasci ben definiti. Le fasi del processo sono:
- » Envisioning Phase
 - » Planning Phase
 - » Development Phase
 - » Delivery Phase



- **Il Risk Management Model.** Un modello che prevede un approccio preventivo e non reattivo al rischio (potenzialità che un'azione o un'attività scelta porti a una perdita o ad un evento indesiderabile) che prevede: l'identificazione, la classificazione e la gestione delle potenziali minacce.

WHAT: COSA FACCIO.

Sono di fatto un consulente che offre servizi di consulenza sia sul territorio nazionale su quello internazionale.

I servizi che offro sono di **Empowerment Individuale** ed **Empowerment Organizzativo** ovvero pensati per rafforzare le abilità dei miei clienti e renderli autonomi e leader nel loro lavoro. Le competenze che metto a servizio dei miei clienti sono: formazione, consulenza organizzativa, counseling organizzativo, business coaching, personal coaching, career coaching, team building & coaching, gestione dello stress, bilancio delle competenze, formazione manageriale, performance management, cultural change management, vendita efficace, etica e cross selling, comunicazione, motivazione, leadership, gestione efficace del tempo, gestione e sviluppo delle



Dr. Alessandro Onelli

Supervisor & Trainer Counselor iscritto ad AssoCounseling (REG-A1909-2016)

PCM® Certified Trainer & Coach

Docente a contratto al Master in Corporate Counseling dell'ECampus Università Telematica

Membro dell'International Association for Counselling (IAC)

Membro del Comitato Scientifico di AssoCounseling

risorse umane, colloqui di assunzione, counseling privato counseling familiare, counseling di gruppo.

I MIEI VALORI FONDANTI

Tutti coloro che collaborano con me, sono tenuti ad operare accettando la filosofia deontologica alla base del **Golden Circle** e a riconoscere i seguenti valori posti in forma di articoli:

Art 1: Libertà

Il cliente, partner o collaboratore sono persone e come tali, libere.

Art.2: Diritti Umani

Il comportamento di tutti coloro che collaborano con me deve essere conforme a quanto specificato nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che il sottoscritto ha sposato integralmente.

Art.3: Libertà di idee

Ogni cliente, partner o collaboratore ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per le proprie idee.

Art. 4: Comunicazione

Tutti, indistintamente e indipendentemente dal proprio ruolo, sono tenuti a favorire un ambiente di lavoro fondato sulla valorizzazione delle persone, che preservi il giusto equilibrio fra vita privata e impegno professionale. Dare valore alle differenze. Promuovere lo sviluppo delle singole attitudini professionali, esaltando il talento individuale attraverso sistemi di valutazione trasparenti e meritocratici.

Art. 5: Centralità del Cliente/Partner

Il cliente, partner o collaboratore è colui con il quale non si fanno solo meri *affari* ma colui con cui si costruisce una **relazione**. Il valore della relazione non è il guadagno o la qualità di quanto venduto ma l'esperienza relazionale che si genera nel corso dell'incontro o della collaborazione.

Ciò implica che tutti coloro che collaborano con me dovranno adoperarsi per



1. Creare una relazione caratterizzata da serenità e ottimismo.
2. Esprimere un profondo senso di responsabilità nei comportamenti individuali e di squadra, per tener fede agli impegni presi verso tutti i portatori di interesse.
3. Tradurre in azioni le competenze acquisite, anche dalle esperienze formative, con comportamenti che accrescano la reputazione e diano ulteriore profondità al rapporto biunivoco con i clienti e gli altri collaboratori.

Art. 6: Integrità

Tutti i collaboratori e/o partner sono tenuti ad assumere un atteggiamento di decoro e rispetto nei confronti di tutti. Maldicenza, disonestà e/o comportamenti lesivi nei confronti degli altri non sono tollerati e determineranno la chiusura della collaborazione. Ogni collaboratore è quindi tenuto ad interagire nella piena consapevolezza delle potenzialità e del valore aggiunto degli altri operando con atteggiamento aperto, propositivo, non pregiudiziale e ricercando, con convinzione e onestà, il contributo di ogni interlocutore.

Art. 7: Collaborazione

Tutti coloro lavorano con me devono essere pronti a collaborare e a condividere informazioni e competenze che possano essere utili a tutti. Il detto *“sapere è potere”* non è compatibile con la filosofia consulenziale di Alessandro Onelli.

Art.8: Impegno e creazione di valore

Ogni collaboratore/partner è tenuto a mantenere gli impegni presi nei meeting e di attivarsi con gli altri collaboratori ove mai fosse impossibilitato a completare il proprio task. Ciò implica la precisa volontà di favorire una cultura partecipativa che sproni tutti a condividere il reciproco sapere. Attivare adeguati canali di comunicazione al fine di garantire informazioni chiare, tempestive e complete a tutti gli interlocutori. Rendere snelli i processi decisionali, chiare e definite le responsabilità, anche attraverso un confronto franco e schietto che sia sempre costruttivo e improntato al reciproco rispetto.

Art. 9: Attitudine manageriale

Sebbene talvolta si possano assumere posture direttive, tutti sono tenuti ad assumere una attitudine *“open door”* ovvero tale da essere disponibili ad accogliere, ascoltare e supportare i



Dr. Alessandro Onelli

Supervisor & Trainer Counselor iscritto ad AssoCounseling (REG-A1909-2016)

PCM® Certified Trainer & Coach

Docente a contratto al Master in Corporate Counseling dell'ECampus Università Telematica

Membro dell'International Association for Counselling (IAC)

Membro del Comitato Scientifico di AssoCounseling

collaboratori. Anche quando sarà necessario valutare le prestazioni dei collaboratori diretti, i feedback dovranno interessare elementi prettamente professionali e mai personali.

Art.10: Processi

Tutte le attività che prevedono nel loro svolgimento un flusso procedurale, devono essere ricondotte al **Consulting Milestone Driven Model**.

Art.11: Rapporti commerciali

Tutti hanno il diritto di essere pagati per il lavoro svolto. Ogni collaboratore ha quindi diritto ad un chiaro e non ambiguo rapporto che regoli la collaborazione stessa. I termini di tale rapporto saranno oggetto di negoziazione in fase di ingaggio.

Art.12: Professioni con qualifica

Alcune delle tipologie consulenziali prevedono l'utilizzo di professionisti che abbiano specifiche qualifiche professionali: counselor, coach e mentor ...

Alessandro Onelli in relazione alle principali attività di consulenza svolte - counseling, coaching e mentoring - si attiene a quanto previsto dal codice deontologico di AssoCounseling che si considera esteso anche alle figure professionali non direttamente afferenti al registro dei Counselor.

Tutti gli articoli previsti da tale codice sono esposti nei paragrafi del capitolo **Codice Etico e deontologico del professionista**.

Art.13: Accettazione

In fase di definizione dei rapporti commerciali tutti i professionisti sono tenuti a leggere e sottoscrivere il presente documento.



CODICE ETICO E DEONTOLOGICO DEL PROFESSIONISTA

Principi generali

Primo Principio

Il presente codice contiene principi e regole interessanti per counselor, coach, mentor e formatori, ma anche tutti coloro che svolgono attività che vertono nell'ambito della relazione di aiuto.

Nel presente documento per **“professionista”** ci si riferisce quindi indistintamente alla figura professionale del Counselor, del Coach, del Mentor, del Formatore, dello Psicologo, dello Psicoterapeuta e/o del Consulente.

Secondo Principio

Indipendentemente dalla sua qualifica, il professionista è quindi tenuto ad osservare quanto previsto dagli articoli del codice etico e deontologico.

Terzo Principio

Specificatamente per le figure professionali di Counselor, Coach e Mentor si dev'essere conformi alle seguenti definizioni:

- ▶ In relazione alla professione di counselor, il codice deontologico fa riferimento al counseling così come definito da AssoCounseling; *“Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. È un intervento che utilizza varie metodologie mutuare da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale”.*
- ▶ In relazione alla professione di coach, il codice deontologico fa riferimento al coaching così come definito dall'Association for Coaching (AC): *“Un processo di collaborazione focalizzato alla soluzione, orientata ai risultati, con un approccio sistematico nel quale il*



Coach facilita l'incremento delle prestazioni del lavoro, dell'esperienza esistenziale e dell'auto-apprendimento e della crescita personale del coachee"

- ▶ In relazione alla professione di Mentor, il codice deontologico fa riferimento alla definizione di mentoring così come definito dall'European Mentoring and Coaching Council (EMCC): *"Il mentoring è un processo di sviluppo in cui una persona più esperta condivide le proprie conoscenze con una persona meno esperta in uno specifico contesto attraverso una serie di conversazioni. Occasionalmente il mentoring può anche essere una partnership di apprendimento tra pari"*

Quarto Principio

Le competenze del professionista sono costituite dall'iter formativo, dalla supervisione, dalla comprovata esperienza sul campo e dal successivo e costante aggiornamento, così come stabilito nei Regolamenti Interni di AssoCounseling.

Il professionista riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito.

Quinto Principio

Il professionista si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, ivi compresi quelli espressi dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Parigi, 10 dicembre 1948) e di quanto specificato negli articoli posti in premessa. Agisce con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia.

Sesto Principio

Tutti coloro che collaborano con Alessandro Onelli, ivi compreso Alessandro Onelli, riconoscono e rispettano come fondamentali i principi di onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità.



Articoli del Codice Etico e Deontologico

CAPO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(obbligatorietà delle norme deontologiche)

1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che collaborano con Alessandro Onelli.
2. Il professionista è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice.

Art. 2

(inosservanza delle regole e sanzioni)

1. La responsabilità deontologica è personale.
2. L'inosservanza del presente codice comporterà la cessazione di qualsiasi contratto in essere del professionista con Alessandro Onelli e nel caso ve ne siano gli estremi Alessandro Onelli potrà considerarsi parte lesa e quindi legittimata a procedere legalmente nei confronti del collaboratore professionista.

CAPO 2 – DOVERI DEL PROFESSIONISTA

Art. 3

(decoro e dignità)

1. L'esercizio dell'attività consulenziale deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull'autonomia.

Art. 4

(competenza professionale)

1. Il professionista opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline.



2. Il professionista riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.
3. Il professionista non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.
4. Il professionista mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente in relazione al proprio livello di accreditamento ed ai propri ambiti di intervento così come previsto dai Regolamenti Interni dei vari profili professionali.

Art. 5

(rispetto del cliente)

1. Il professionista si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona e del cliente, rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia del proprio cliente.
2. Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla disabilità.

Art. 6

(diffusione dei principi deontologici)

1. Il professionista, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice.

Art. 7

(attività professionale con animali e rispetto per l'ambiente)

1. Il professionista si impegna al rispetto dell'ambiente e del regno vegetale e animale.



CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 8

(libertà di scelta)

1. Il professionista rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.
2. Il professionista, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all'espletamento - da parte del cliente - di altre consulenze professionali. Di ciò dovrà comunque essere informata Alessandro Onelli.

Art. 9

(riservatezza)

1. Il professionista è tenuto ad attenersi a quanto indicato dalla vigente normativa sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi (**D. LGS. 196/2003 & REGOLAMENTO UE 679/2016**).
2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.
3. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il professionista è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente con i moduli predisposti.
4. Il professionista in ogni sua comunicazione, sia all'interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva del cliente finale.

Art. 10

(compenso)

1. Quanto pattuito con il professionista è soggetto all'obbligo del segreto professionale.

Art. 11

(limiti)



1. Il professionista riconosce i limiti del proprio intervento professionale e lì dove necessario prevedere l'intervento di altre figure professionali.
2. Qualora rilevi che il cliente necessiti di un intervento diverso da quello in erogazione, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.

Art. 12

(consenso informato)

1. Il professionista nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole.
2. Il professionista è tenuto ad informarsi con Alessandro Onelli di eventuali altre informazioni da comunicare al cliente.

Art. 13

(prestazioni professionali rivolte a minori)

1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato - debitamente documentato - che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o da chi ne fa le veci.
2. Il professionista è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.

Art. 14

(segreto professionale)

1. Il professionista è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa.
2. La morte del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale.
3. Il professionista deve informare altri eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto appreso.
4. Nelle attività di consulenza di gruppo il professionista, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza.



Art. 15

(segreto professionale con clienti minorenni)

1. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
2. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il professionista dovrà segnalare la situazione a chi esercita la responsabilità genitoriale informando preventivamente il minore stesso.
3. Il professionista, che nell'esercizio della sua professione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell'interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale e provvederà a informare chi esercita la responsabilità genitoriale o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 16

(deroghe al segreto professionale)

1. La rivelazione del segreto professionale da parte del professionista è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
2. Il professionista metterà il cliente al corrente di tale obbligo.
3. In tale sede il professionista riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale.
4. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia lesa il diritto alla segretezza di altre persone.

Art. 17

(commistioni tra ruolo professionale e vita privata)

1. Il professionista evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale.



2. Il professionista non deve svolgere la propria attività professionale nei confronti di coloro con i quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale.
3. Ciò è in particolare vale per counselor, coach, psicologici e psicoterapeuti.
4. Per queste ultime figure costituisce grave mancanza instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.

Art. 18

(interruzione del rapporto professionale)

1. Il professionista valuta se interrompere il rapporto professionale - quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia - e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.
2. Il professionista interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell'intervento di altro professionista.
3. Il professionista può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia.

Art. 19

(consegna della documentazione)

1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il professionista è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.

Art. 20

(attività di ricerca)

1. Il professionista, durante l'attività di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato.
2. Il professionista garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca.



3. Qualora la ricerca coinvolga minori il professionista acquisisce tale consenso dagli esercenti la responsabilità genitoriale⁵ o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca.

Art. 21

(prestazioni a distanza)

1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

CAPO 4 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 22

(rispetto reciproco)

1. Il professionista ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà.
2. Il professionista si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.
3. Il professionista qualora avesse problemi con altri collaboratori è tenuto a parlarne con il loro diretto supervisore.

CAPO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETÀ' E CON I TERZI

Art. 23

(libertà ed autonomia)

1. Il professionista che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.



Art. 24

(committente diverso dal destinatario)

1. Il professionista quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell'intervento.
2. Il professionista, qualora rilevi un conflitto d'interesse tra committente e destinatario si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all'incarico.

Art. 25

(pubblicità)

1. Il professionista si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza.
2. Il professionista non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali.
3. Il professionista non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.

Art. 26

(società tra professionisti)

1. Il professionista che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi.